

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 588. – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (*Approvato dal Senato*).

N. 1.

ORDINI DEL GIORNO

Seduta del 31 luglio 2013

La Camera,

premesso che:

è imminente la conclusione dell'iter della procedura d'infrazione n. 2131 aperta nel 2006 nei confronti del nostro Paese per violazione della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, oggi 147/2009/CE. Infatti, alla condanna pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea il 15 luglio 2010 non ha fatto seguito il completo adeguamento normativo richiesto in modo articolato dall'Europa;

l'insoddisfacente o parziale risposta del nostro Paese causerà l'irrogazione di forti sanzioni pecuniarie ai danni dei cittadini italiani;

in particolare, la violazione delle regole comunitarie risulta grave nella mancanza di corretta applicazione dell'articolo 9 da parte dello Stato italiano, su cui grava l'obbligo di pieno e puntuale rispetto del dettato comunitario;

specificatamente, il testo della procedura indica violazioni per non confor-

mità alla direttiva in diverse regioni italiane;

la conclusione del parere motivato trasmesso con nota C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 – e quindi della procedura 2131/2006 – riporta la severa motivazione per cui in Italia « il regime delle deroghe previsto dalla direttiva è prevalentemente utilizzato per autorizzare una sorta di regime semipermanente di caccia agli uccelli rispetto ai quali la caccia è vietata »;

uno dei punti riscontrati quale violazione ripetuta del testo comunitario è rappresentato dalla reiterata e diffusa autorizzazione al prelievo in deroga da lettera c) in mancanza di dati scientificamente solidi quale premessa necessaria ed indispensabile per calcolare correttamente la cosiddetta piccola quantità per le specie non cacciabili oggetto di deroga;

un ulteriore punto evidenziato quale violazione ripetuta del testo comunitario è rappresentato dall'indistinta e ampia platea di soggetti autorizzati dalle regioni al prelievo in deroga su specie non cacciabili, soggetti assolutamente privi di specifica ed uniforme formazione e quindi non in grado di applicare con il rigore e l'alta selettività dettate dall'articolo 9 della direttiva il prelievo in deroga su specie non cacciabili;

nessuna delle regioni che nel corso degli anni ha autorizzato il prelievo in deroga ha adottato misure puntuali e rigorose che rispondessero all'obbligo del corretto calcolo della cosiddetta piccola quantità o attivato specifici percorsi formativi e conseguenti valutazioni circa uniformità e capacità di selettività dei soggetti autorizzati al prelievo in deroga su specie non cacciabili,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le misure opportune affinché ogni eventuale ricorso all'applicazione di deroghe da parte delle regioni quali strumenti eccezionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 147/2009/CE venga subordinato alla disponibilità di dati

certi ed al puntuale rispetto delle modalità di calcolo della cosiddetta piccola quantità come già indicate dalla DG Ambiente della Commissione Europea al Ministero dell'Ambiente e all'ISPRA e ad attivare e realizzare, prima di richiedere deroghe, specifici corsi di formazione e successive rigorose valutazioni circa l'uniformità della preparazione e l'alta selettività quali caratteristiche obbligatorie nei soggetti autorizzabili al prelievo in deroga su specie non cacciabili.

1327/9/1. Catanoso.

La Camera,

premessò che:

in base a un orientamento comunitario ormai consolidato, le opere di urbanizzazione primaria, anche se eseguite da parte di un operatore privato, sono opere pubbliche e in quanto tali devono essere assoggettate alle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

su questa materia, l'Italia è stata già condannata dalla Corte di Giustizia Europea (Sent. 21 febbraio 2008 Causa C-414-/04 Commissione vs Italia) dal momento che la legislazione in materia allora vigente al momento della presentazione del ricorso da parte della Commissione, stabiliva che la medesima normativa non trovasse applicazione per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia comunitaria;

in ottemperanza alla sentenza sopra richiamata della Corte Di Giustizia Europea il decreto legislativo 152/2008 (il cosiddetto terzo decreto correttivo) aveva emendato l'articolo 122 del Codice dei Contratti, prevedendo che anche per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione « sotto soglia », il titolare del permesso di costruire avesse l'obbligo di avviare una procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, con l'invito a parteci-

pare al confronto concorrenziale ad almeno 5 soggetti (cosiddetta « garetta »);

successivamente, nel quadro di interventi di liberalizzazione dell'economia italiana, l'articolo 45, comma 1, della legge 214/2011, ha aggiunto all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) il comma 2-*bis*, in base al quale l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia comunitaria, rimane a carico del titolare del permesso di costruire ma non trova applicazione il sopra menzionato Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), di fatto esentando il privato dall'obbligo di procedura negoziata e riportando l'ordinamento giuridico italiano in uno stato di violazione del diritto comunitario;

il sopra richiamato articolo 16, al comma 1 prevede che all'atto del rilascio del permesso di costruire il titolare del permesso di costruire debba corrispondere al Comune, a titolo di prestazione patrimoniale imposta di carattere non tributario, un contributo per oneri di urbanizzazione a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione ai benefici che il realizzando complesso edilizio ne trae;

il soprarichiamato articolo 16, al comma 2 stabilisce, altresì, che il corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del titolare del permesso di costruire può essere rateizzabile su richiesta dell'interessato e che « a scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune »;

con Determinazione del 16 luglio 2009, n. 7, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, è intervenuta in merito alla spettanza dell'eventuale risparmio a seguito di

ribasso d'asta affermando che gli eventuali risparmi di spesa, così come gli eventuali costi aggiuntivi, rimangono nella disponibilità (o a carico) del privato al quale – in forza di atti convenzionali stipulati ex articolo 28 comma 5 della legge n. 1150 del 1942 – è affidata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo per il rilascio del permesso di costruire, dovuto in base all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

in merito alla recente modifica normativa all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, è intervenuta con la Deliberazione n. 43 Adunanza del 4 aprile 2012 avente ad oggetto « Piano delle Ispezioni 2011 – Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione – Ispezioni svolte presso gli Uffici delle amministrazioni comunali di Roma e Milano »;

nella Deliberazione n. 43 del 4 aprile 2012, l'Autorità aveva ritenuto in diritto, tra le altre cose, quanto di seguito riportato: « Il campo di applicazione della norma recata dall'articolo 16, comma 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, così come introdotto dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214/2011, ovverosia la non applicabilità del Codice per le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia eseguite dal privato titolare del permesso di costruire, appare eccessivamente ampio. La liberalizzazione introdotta consente all'operatore privato di gestire contratti fino ad un valore di 5 milioni di euro, senza tracciabilità degli eventuali, e consistenti, ribassi d'asta, subappalti, qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori stessi, vigilanza dell'Autorità, per opere di urbanizzazione di pubblica utilità che saranno acquisite al patrimonio comunale. Si ritiene possa applicarsi, in sede convenzionale, una soglia più bassa rinvenibile in quella stabilita dall'articolo 122 comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006, pari ad un milione di euro, al di sotto della quale

liberare dagli obblighi di rispetto del Codice, mantenendo la procedura stabilita dall'articolo 122, comma 8, del Codice, per i lavori di importo superiore »;

considerato che:

la normativa derivante dalle innovazioni sopra riassunte sottrae un ingente ammontare di risorse pubbliche, tale è da considerare il contributo per le opere di urbanizzazione e l'equivalente in opera portato a suo scomputo, dalle procedure tipizzate dal Codice dei Contratti;

questa disposizione consente pratiche abusive e corruttive, dal momento che permette all'Amministrazione di « condizionare » il rilascio di permessi di costruire all'impegno, da parte del titolare del permesso, di affidare direttamente l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a imprese « gradite/segnalate » dalla stessa Amministrazione per importi, fino a 5 milioni di euro;

la stessa finalità liberalizzatrice – all'origine della scelta di novellare l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 con l'inserimento del comma *2-bis* – verrebbe vanificata dall'affidamento, di fatto a una sola impresa e senza gara competitiva, di lavori pubblici fino a una soglia di 5 milioni di euro, senza alcuna garanzia sull'adeguata qualificazione tecnico-economica degli esecutori e sulla qualità e l'effettiva rispondenza alle esigenze pubbliche delle opere di urbanizzazione che, una volta realizzate, vengono acquisite al patrimonio delle amministrazioni comunali;

il comma *2-bis* dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è stato oggetto di un reclamo alla Commissione Europea per presunta violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici;

gli Uffici della Commissione hanno stabilito di non dare seguito al reclamo formulando le seguenti osservazioni:

1. « l'interpretazione della norma non è univoca. In particolare non è chiaro

se l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria « a carico » del titolare del permesso di costruire sia complementare o alternativa all'obbligo previsto dal comma 1 dello stesso articolo, e in particolare se anche in tal caso sia prevista la possibilità di scomputo totale o parziale della quota relativa agli oneri di urbanizzazione »;

2. l'obbligo – a carico degli Stati membri – di applicare le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE vale soltanto per gli appalti di importo uguale o superiore alle soglie fissate dalle medesime direttive, e non per quelli di importo inferiore come quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 ma « qualora vi sia un interesse transfrontaliero » certo nell'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, un affidamento diretto dei lavori – in attuazione del citato comma 2-*bis* – « senza alcuna trasparenza ad un soggetto appartenente allo Stato membro » si può configurare come una violazione dei principi del Trattato;

3. l'articolo 29, comma 7 lettera a) del Codice dei contratti pubblici – in base al quale il valore da considerare, nel caso in cui un'opera possa dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è quello complessivo stimato della totalità di tali lotti – rappresenta una norma strumentale, da applicare a tutti gli appalti pubblici e dunque, indipendentemente da quanto scritto nell'articolo 16, comma 2-*bis* in merito all'inapplicabilità del Codice dei Contratti, il metodo di calcolo fissato da questa norma del citato Codice deve essere utilizzato comunque, e in ogni caso, per individuare gli appalti rispetto ai quali trova applicazione il regime derogatorio del citato comma 2-*bis*, e quelli rispetto ai quali continuerà a trovare applicazione, integralmente, il Codice dei contratti pubblici,

impegna il Governo:

a promuovere, attraverso l'iniziativa legislativa, l'abrogazione ovvero la revi-

sione dall'articolo 16, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

ad intervenire nelle more della necessaria revisione della norma in questione, al fine di fornire una interpretazione omogenea ed univoca dell'articolo 16, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, anche alla luce delle osservazioni della Commissione Europea, sopra riportate, con specifico riferimento alla necessità di:

a) precisare se con la locuzione « a carico » sia stata individuata una prestazione a carico del titolare del permesso di costruire complementare, e non sostitutiva, rispetto all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo per il rilascio del permesso di costruire;

b) stabilire che il metodo di calcolo, da utilizzare, per determinare l'importo delle opere oggetto della Convenzione urbanistica tra i proprietari delle aree e l'amministrazione comunale e dunque verificare la possibilità di applicare l'articolo 16, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, è quello contenuto nell'articolo 29 comma 7 del Codice dei Contratti;

c) precisare che, in caso di interesse trans-frontaliero certo, l'affidamento dell'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria – ancorché di importo inferiore alla soglia comunitaria – non può essere effettuata « senza alcuna trasparenza ad un soggetto appartenente allo Stato membro » e dunque che in questo caso non può trovare applicazione l'articolo 16, comma 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;

a procedere, a legislazione vigente, all'emanazione di una disposizione regolamentare, volta a stabilire che quanto affermato nella Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.7/2009 – in merito alla destinazione delle economie e dei risparmi conseguiti in fase di esecuzione dei lavori – non possa

trovare, in ogni caso, applicazione rispetto ai casi nei quali il titolare del permesso di costruire si avvalga della possibilità di eseguire le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base al comma 2-*bis* dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e dunque senza applicare il Codice dei Contratti.

1327/9/2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Morassut, Realacci.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 7 della legge europea 2013 all'esame di questa Assemblea, recante l'adeguamento dell'Italia agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, estende l'accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ai familiari di cittadini dell'Unione europea, ai soggiornanti di lungo periodo, ai rifugiati e ai titolari dello status di protezione sussidiaria, al fine di dare seguito ai rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito dei casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME con riguardo alla parità di trattamento;

la lettera *b)* del medesimo articolo 7 estende questa previsione anche ai cittadini di Stati terzi, senza che siano familiari di cittadino dell'Unione europea, purché titolari del permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo, per esso intendendosi il soggiorno legale e continuativo nello Stato membro per 5 anni;

la Commissione europea, con la direttiva 2003/109/CE, aveva già esteso la possibilità di accesso alla P.A. in virtù del principio della parità di trattamento, con la specificazione « purché non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri »;

nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato è stata inserita una clausola di salvaguardia, con l'aggiunta del comma 3-*ter* all'articolo 38 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che fa salve le norme di attuazione dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in materia di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per l'accesso al pubblico impiego nella provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, anche con riferimento all'estensione della possibilità di accedere ai posti della P.A. effettuata con l'articolo 7 del presente disegno di legge,

impegna il Governo

a interpretare l'articolo 38, comma 3-ter, del decreto legislativo 165 del 2001, come novellato dal presente disegno di legge, nel senso che, nell'ambito dell'estensione dell'accesso alla P.A. ai soggetti richiamati in premessa, per la riserva dei posti nel pubblico impiego della provincia autonoma di Bolzano, per i cittadini in possesso del patentino di bilinguismo, si tenga conto anche dell'appartenenza di essi a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, ai sensi degli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

1327/9/3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

La Camera,

premessi che:

ai fini di una effettiva promozione dell'integrazione e della concorrenza nel mercato del lavoro, appare necessario che il nostro Paese disciplini in maniera chiara ed univoca la possibilità per i cittadini stranieri di partecipare ai concorsi per il pubblico impiego;

la normativa comunitaria dispone che i cittadini dell'Unione europea possano accedere ai posti pubblici che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e non attengano alla tutela dell'interesse nazionale;

la stessa normativa italiana oggi vigente estende tale possibilità ai familiari stranieri di cittadini comunitari, ai rifugiati e ai loro familiari, ai titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e ai titolari di Carta Blu UE;

l'articolo 7 della Legge Europea 2013 interviene in tale materia stabilendo che « Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria » tale formulazione si presta ad un'interpretazione scorretta laddove sembra limitare la possibilità di accesso ai concorsi pubblici ai cittadini stranieri che si trovano nelle condizioni citate, in aperto contrasto con la Convenzione OIL n. 143 del 1975, ratificata dall'Italia nel 1981, e con una copiosa giurisprudenza nazionale, autorevolmente avallata dall'ordinanza della Corte Costituzionale n. 139 del 15 aprile 2011;

un'interpretazione siffatta, oltre a porsi in netto conflitto con la citata normativa internazionale e con la giurisprudenza domestica, costringerebbe i cittadini stranieri ad adire l'autorità giudiziaria per vedere riconosciute le proprie legittime prerogative, con notevole aggravio di costi e con un ingente effetto inflattivo sul carico di lavoro dei tribunali italiani,

impegna il Governo

ad assumere con urgenza un'iniziativa normativa finalizzata a:

a) disciplinare in maniera compiuta l'ambito dell'accesso ai concorsi pubblici da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, anche attraverso l'emanazione di un regolamento o una circolare esplicativa che chiarisca che l'unico requisito per l'accesso sia costituito dal possesso di un titolo di soggiorno che consenta attività lavorativa.

9/1327/4. Giuseppe Guerini, Pastorino, Bonomo, Ricciatti.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea » (Legge europea 2013) contiene al capo V numerose disposizioni in materia di ambiente, volte a scongiurare il pagamento di sanzioni derivanti dall'apertura di procedure di infrazione, dal numero rilevante soprattutto in tale settore. Rileva fra queste disposizioni, l'articolo 25 in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, in conformità del principio europeo « chi inquina paga »;

la « tutela penale dell'ambiente » è prevista dalla Convenzione per la tutela dell'ambiente del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1998, dalla decisione n. 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003, nonché dalla Direttiva 2008/99/CE; quest'ultima, formalmente recepita dall'Italia con la Legge comunitaria 2010 ma poi sostanzialmente disattesa, sollecitava gli Stati membri a introdurre misure più severe per reprimere gli illeciti ambientali;

sebbene, in via di principio, la legislazione penale e le norme di procedura penale non rientrino nella competenza della Comunità europea, « ciò non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali » costituisca « una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri » – in tal senso la Corte di giustizia europea che, con sentenza del 13 settembre 2005, ha confermato il fondamento giuridico, alla base della Direttiva 2008/99/CE, quale strumento per armonizzare la normativa penale tra gli stati membri;

l'apparato sanzionatorio penale in materia ambientale rappresenta un elemento di criticità dell'ordinamento giuri-

dico italiano, in quanto molte fattispecie previste nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) avendo natura « contravvenzionale » non sono idonee a garantire un effettivo esercizio dell'attività di accertamento posta in essere dagli organi di controllo e a predisporre un'adeguata tutela dell'ambiente, aggredito, in forme sempre più rinnovate da attività illecite collegate e connesse al fenomeno dell'ecomafia;

l'unica economia che continua a proliferare, purtroppo, anche in una situazione di crisi generale è quella della cosiddetta « ecomafia », un'economia che si regge sull'intreccio di attività professionali e imprenditoriali senza etica e senza scrupoli con quelle di politici conniventi, funzionari pubblici infedeli – operando attraverso il dumping ambientale, la falsificazione di fatture e bilanci, l'evasione fiscale, il riciclaggio, la corruzione, il voto di scambio e la spartizione degli appalti;

il *business* della criminalità organizzata non solo non conosce recessione ma amplia i suoi traffici con nuove rotte e nuove frontiere, riuscendo a fare sistema e penetrando in tutti i settori economici, a livello nazionale e con intrecci sempre più perversi a livello sovranazionale;

i numeri, denunciati nel recente Rapporto della Legambiente « Ecomafia 2013 », parlano chiaro: 16,7 miliardi di euro di fatturato, 34.120 reati accertati, 28.132 persone denunciate, 8.286 sequestri effettuati; aumento dei *clan* coinvolti (da 296 a 302); quadruplicano i comuni sciolti per infiltrazioni mafiose (da 6 a 25); salgono gli incendi boschivi; cresce l'incidenza dell'abusivismo edilizio e soprattutto la piaga della corruzione con il raddoppio delle denunce e degli arresti;

l'ecomafia è un'economia che si regge su imprese illegali che vedono crescere fatturati ed *export*, sulla costruzione di case abusive mentre il mercato immobiliare legale tracolla – l'incidenza dell'edilizia illegale nel mercato delle costruzioni è passata dal 9 per cento del 2006 al

16,9 per cento stimato per il 2013, mentre le nuove costruzioni legali sono crollate da 305.000 a 122.000; le imprese che operano in un regime di legalità e che rispettano le leggi sono costrette a chiudere i battenti;

la criminalità ambientale, oltre ad agire nei settori tradizionali, come quello delle attività connesse al ciclo e alla raccolta dei rifiuti, un business tra i più redditizi, sa cogliere tutte le nuove opportunità offerte dall'economia: l'Ufficio centrale antifrode dell'Agenzia delle dogane segnala che i quantitativi di materiali sequestrati nei nostri porti nel corso del 2012 sono raddoppiati rispetto al 2011, passando da 7.000 a circa 14.000 tonnellate grazie soprattutto ai cosiddetti cascami – materiali che dovrebbero essere destinati ad alimentare l'economia legale del riciclo e che invece finiscono in Paesi come Corea del Sud, Cina, Hong Kong, Turchia e India;

l'ecomafia si alimenta con l'attacco al *made in Italy*, soprattutto nel settore dell'agroalimentare e con la minaccia al nostro patrimonio culturale, laddove i *clan* trovano terreno fertile anche per la scarsa attenzione dei poteri pubblici che lasciano campo libero ai predoni d'arte;

tra i motivi del crescente aumento dei fenomeni descritti rileva il fatto che nel nostro Paese sono pochi i rischi che si corrono per talune attività illegali: le pene per i reati ambientali continuano ad essere quasi esclusivamente di tipo contravvenzionale e l'abbattimento degli edifici continua ad essere un'eventualità sempre più sporadica – basti pensare che tra il 2000 e il 2011 è stato eseguito appena il 10,6 per cento delle 46.760 ordinanze di demolizione emesse dai tribunali e agli ultimi 18 tentativi di riaprire i termini del condono edilizio si è anche aggiunta l'infelice idea di sottrarre alle procure il potere di demolire le costruzioni abusive;

l'adeguamento effettivo e completo alle norme europee non è, dunque, più rinviabile: è necessaria un'iniziativa legislativa che preveda l'introduzione di norme che rendano efficace l'azione di

contrasto, sia in via preventiva che repressiva, degli illeciti ambientali,

impegna il Governo:

a intervenire con urgenza per rafforzare il quadro sanzionatorio in materia penale ambientale, in adeguamento di quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2008/99/CE, attraverso l'introduzione nel nostro ordinamento di nuove fattispecie penali atte a punire i delitti ambientali, al fine di rafforzare le azioni di contrasto per la difesa del nostro patrimonio ambientale, aggredito con forme e condotte sempre più raffinate da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso;

a introdurre nel nostro codice penale un nuovo titolo in materia di delitti contro l'ambiente, in cui ricondurre sia le fattispecie incriminatrici di inquinamento ambientale, di disastro ambientale e di distruzione del patrimonio naturale, insieme alla previsione di specifiche circostanze aggravanti tra cui rilevano quelle per i casi di associazione a delinquere aventi tra le finalità quella di commettere reati ambientali;

ad attivarsi, nelle sedi europee, al fine rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità ambientale transnazionale, anche mediante il potenziamento di Eurojust e Europol.

9/1327/5. Garavini, Realacci, Mariani, Braga, Bratti.

La Camera,

premesso che;

l'articolo 22 del Disegno di legge A.C. 1327 recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2013 » interviene in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in sigla RAEE, disciplinata a livello europeo dalla direttiva 2002/96/CE, recapita in Italia con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

in particolare l'articolo 22, comma 2, lettera c) del DDL dispone che il raggruppamento dei RAEE sia effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo di raggruppamento risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato;

la modifica normativa introdotta durante l'esame della Legge Europea presso il Senato della Repubblica, finalizzata a semplificare e rendere possibile la gestione ed il trasporto dei RAEE da parte dei distributori nell'effettuazione delle attività di ritiro delle apparecchiature dismesse dai consumatori ed è quindi evidente che la norma intende consentire l'individuazione di più luoghi esterni di raggruppamento oltre al punto vendita, che possano supportare lo stesso in tali attività;

al fine di evitare interpretazioni non coerenti con l'intenzione del legislatore e che possano ostacolare o rendere impraticabile il ritiro e il raggruppamento dei RAEE provenienti dai consumatori da parte dei distributori, soprattutto nell'attività di ritiro dal domicilio dei consumatori stessi,

impegna il Governo

a chiarire meglio sotto l'aspetto formale che la corretta interpretazione della norma, e quindi l'intenzione del legislatore, è quella di rendere possibile l'attivazione di più luoghi di raggruppamento esterni, oltre al punto vendita, da parte dei distributori, considerato che la logistica di ritiro oggi può funzionare solo se questi ultimi possono conferire i RAEE dei consumatori in più siti logistici, operando non solo in una logica di efficienza e di economicità delle attività di trasporto e di stoccaggio ma anche ai fini di un minore impatto ambientale delle operazioni di ritiro.

La Camera,

premessi che:

nel presente disegno di legge in discussione, all'articolo 7, si prevede la modifica dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per conformarlo alle disposizioni comunitarie in materia di condizione giuridica dei titolari di permesso soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dei familiari stranieri di cittadini dell'Unione europea, dei rifugiati e dei destinatari di protezione sussidiaria;

con tale modifica si esplicita la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, di tali cittadini stranieri ai cittadini dell'Unione europea;

la stessa modifica risulta incompleta, dal momento che si omette di menzionare i familiari del rifugiato soggiornanti in Italia (che godono del medesimo status dei rifugiati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, decreto legislativo n. 251 del 2007) e i titolari di Carta Blu UE (per i quali è escluso espressamente solo l'accesso al lavoro pubblico se questo comporta l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 27-*quater* comma 14 decreto legislativo n. 286 del 1998);

la parità, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, è garantita ad ogni straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentano di svolgere attività lavorativa (ad esempio, il titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per motivi familiari, per studio, per ricerca scientifica, etc.) in base agli obblighi che lo Stato italiano ha assunto con la ratifica della Convenzione OIL n. 143/1975 (ratificata con legge n. 158 del 1981);

in particolare, lo Stato italiano:

si impegna ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori

migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio (articolo 10);

deve abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica (articolo 12);

può restringere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello Stato (articolo 14);

a tali obblighi deve conformarsi il Legislatore ai sensi di articolo 117 comma 1 della Costituzione, ed essi assumono un valore sovraordinato rispetto alle norme ordinarie interne, anche successive, diventando parametro di legittimità costituzionale delle medesime per effetto del medesimo articolo (sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349/2007);

ai cittadini dell'Unione europea possono essere preclusi solo i posti che implicano esercizio di poteri pubblici o attengano alla tutela dell'interesse nazionale (articolo 38 comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001) nonché i posti e le funzioni determinati ai sensi di articolo 38 comma 2 decreto legislativo n. 165 del 2001;

è escluso che possano essere imposte restrizioni più severe per i cittadini stranieri, sulla base di un non meglio precisato concetto di fedeltà alla Repubblica italiana, dal momento che le citate disposizioni che esplicitamente consentono l'accesso, alle stesse condizioni previste per i cittadini dell'Unione europea, per determinate categorie di cittadini stranieri possono applicarsi a persone appena entrate nel territorio nazionale o, addirittura, entrate in elusione dei controlli di frontiera (si pensi, in particolare, ai familiari stranieri di cittadino comunitario, ai rifugiati e ai loro familiari, per i quali il diritto di soggiornare e i diritti ad esso connessi sono riconosciuti anche a prescindere da un ingresso legale nel territorio dello Stato), per le quali un tale rapporto di fedeltà non è nemmeno ipotizzabile;

l'assenza di una esplicita affermazione, nella normativa nazionale sul pub-

blico impiego, che sancisca il diritto dello straniero di accedervi ha dato luogo, negli ultimi anni, a un notevole contenzioso giudiziario, risolto dai giudici, in modo pressoché univoco, con il riconoscimento del carattere illecitamente discriminatorio dei bandi di concorso per posti di pubblico impiego che limitassero la partecipazione ai cittadini italiani o dell'Unione europea (tra le numerosissime pronunce, si veda, da ultimo: Tribunale di Como, sez. II civile – lavoro, ordinanza 15.05.2013 n. 1503/13;

la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 38 decreto legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui non prevede esplicitamente l'accesso dello straniero cittadino di un paese non appartenente alla UE, ha rigettato, con l'Ordinanza 139/2011, il ricorso per manifesta inammissibilità, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata, dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata e risalente sentenza della Cassazione n. 24170/2006 (salvo poi disattendere, lo stesso giudice, quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando così di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata);

la Corte Costituzionale ha dato così chiara indicazione di aderire a tale lettura (in questo senso, Tribunale di Milano 12 agosto 2011, Tribunale di Genova, ordinanza dd. 19 luglio 2011, Tribunale di Firenze, sentenza dd. 27 gennaio 2012);

la formulazione del comma 3-*bis*, introdotto, all'articolo 38 decreto legislativo n. 165 del 2001, dall'articolo 7 del disegno di legge in esame, facendo riferimento solo ad alcune categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parità con il cittadino dell'Unione europea, appare inadeguata ad adempiere gli obblighi fissati da articolo 12 Conv. OIL n. 143/1975, e rischia quindi di risultare in contrasto con articolo 117 comma 1 della Costituzione;

la stessa formulazione potrebbe indurre inoltre le amministrazioni pubbliche a interpretare la modifica legislativa come un intervento del Legislatore mirato ad escludere tutte le categorie non esplicitamente citate (lettura ancora una volta in insanabile contrasto con articolo 14 Conv. OIL n. 143/1975 e articolo 117 comma 1 della Costituzione), con conseguente allargamento di un contenzioso giudiziario nel quale le amministrazioni pubbliche sarebbero destinate irrimediabilmente a soccombere, con oneri a carico della collettività,

impegna il Governo

a fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, un'interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra il cittadino straniero legalmente soggiornante in Italia per motivi che consentono lo svolgimento di attività lavorativa e il cittadino dell'Unione europea.

9/1327/7. Gozi, Mosca.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3 della legge europea 2013 prevede la validità nel territorio italiano dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro;

la disposizione su citata stabilisce che i cittadini europei che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno stato membro non necessitano di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni per operare sul territorio nazionale, ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico che dovranno essere individuati con successivo decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge europea;

la professione di guida turistica è regolamentata, fin dal 1992, dalle direttive europee riguardanti la formazione e le qualifiche professionali, sia per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli acquisiti in altro Stato membro, sia per quanto attiene la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale di professionisti provenienti da altro Stato membro – disciplina che trova la sua diretta applicazione nella Direttiva 2005/36/CE, sul « Riconoscimento delle qualifiche professionali », recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

come specificano il Considerando 31 e la deroga di cui all'articolo 3 della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, non si applicano alle professioni le disposizioni della medesima direttiva, restando, quindi, impregiudicate le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE, sia riguardo all'esercizio della professione che alla libera prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo in altro Stato membro;

in base a quanto stabilito dall'articolo 57 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea) e dall'articolo 5.3 della Direttiva 2005/36/CE, il prestatore proveniente da altro Stato membro deve adeguarsi per l'esecuzione della sua prestazione professionale alle stesse condizioni e alle norme professionali imposte dal paese ospitante ai propri cittadini (secondo il principio della parità di trattamento);

nel diritto europeo, considerato nelle sue fonti primarie dei Trattati, vige il principio di sussidiarietà in materia di professioni e di beni culturali;

la professione di guida turistica, qualificata nell'illustrazione e nella divulgazione di un patrimonio culturale delimitato, richiede conoscenze e competenze specializzate e non va confusa con l'accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un viaggio; è impossibile, infatti, poter effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui patrimonio va dalla preistoria all'arte contemporanea e

conta non meno di 200.000 beni culturali censiti – pena lo svilimento e la dequalificazione della suddetta professione;

è necessario intervenire con una legge di riordino legislativo complessivo in materia, anche al fine di scongiurare il rischio di deprimere competenze e professionalità legate, inevitabilmente, alle conoscenze turistiche di particolari territori, che operano in un comparto particolarmente significativo per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese,

impegna il Governo

a provvedere con successivi e ulteriori strumenti normativi, al fine di pervenire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a una riforma organica in materia di esercizio della professione di guida turistica, comprensiva della definizione di Linee Guida Nazionali operanti nel rispetto dei su citati principi contenuti nei Trattati europei.

9/1327/8. Iacono, Mosca, Gozi, Amoddio, Zappulla, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimi, Culotta, Farina Gianni, Giachetti, Giulietti, Giuseppe Guerini, Manfredi, Moscatt, Pastorino, Ventricelli, Schirò Planeta.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 » è volto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK in materia di guide turistiche, prevedendo che le guide turistiche abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, possano operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni;

la professione di guida turistica nel territorio italiano risulta assoggettata al sistema generale di riconoscimento della formazione professionale di cui alla direttiva 92/51/CE, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 319 del 1994;

la suddetta attività professionale risulta altresì soggetta alle modifiche introdotte con la direttiva 2005/36/CE, cui ha dato attuazione il decreto legislativo n. 206 del 2007, sia per il riconoscimento delle qualifiche professionali, che per la libera prestazione di servizi temporanei ed occasionali;

alla professione di guida turistica, in conseguenza di quanto suindicato, non si applicano le misure previste dalla direttiva 2006/123/CE, se non per questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali quali: l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa, nonché le disposizioni stabilite dal Titolo II della direttiva 2005/36/CE, nell'ambito della libera prestazione di servizi;

risulta evidente che l'articolo 3, commi 1 e 2, nel contestuale richiamo alle misure previste dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e a quelle recate dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, rischia di determinare una confusione normativa tra la figura della guida turistica e quella dell'accompagnatore, le cui caratteristiche professionali e i compiti attribuiti differiscono sensibilmente. Con ciò si favorirebbero esclusivamente gli interessi economici di operatori stranieri, a danno della tutela e della salvaguardia delle guide turistiche italiane e delle specificità culturali, sociali ed economiche derivanti dal ruolo storico e tradizionale da esse svolto, con prevedibili ripercussioni nell'ambito occupazionale del settore interessato,

impegna il Governo

a prevedere un riordino normativo dell'intera disciplina in materia di profes-

sione di guida turistica, al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione;

a rispondere, nell'ambito del sistema Eu pilot, ai rilievi formulati con la procedura 4277/12/MARK, chiedendo alla Commissione europea di valutare se l'applicazione della normativa da essa prospettata non sia in contrasto con il principio di sussidiarietà;

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'UE affinché, attraverso le opportune modifiche alla direttiva sui servizi nel mercato interno e alla direttiva sulle qualifiche professionali, si tenga conto della specificità dell'attività delle guide turistiche, anche rispetto a quella dell'accompagnatore e, in coerenza con il principio di sussidiarietà, siano fatti salvi i tratti essenziali delle medesime professioni propri di ciascun ordinamento nazionale.

9/1327/9. Alli.

La Camera,

premessi che:

è da tutti riconosciuta l'importanza del settore dell'*industrial design* in Italia, settore che purtroppo oggi non è esentato dalla crisi economica;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione della direttiva 98/71/CE, si è introdotta in Italia la protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale;

da subito, il nostro ordinamento ha introdotto una norma transitoria, oggi divenuta l'articolo 239 del Codice di Proprietà Industriale (CPI), che ha concesso una moratoria per coloro i quali, già prima del 19 aprile 2001, producevano e commercializzavano prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale che erano o erano divenute di pubblico dominio, non rispondendo della violazione del diritto d'autore compiuta, norma che se da una parte rispondeva alle

esigenze di smaltimento delle scorte, dall'altra, dopo essere stata modificata per sette volte ha consentito, per interessi particolari, di proseguire in questa attività per 10 e più anni, mortificando e lasciando nella confusione normativa più totale i produttori legittimi di design originale;

la Corte di Giustizia Europea, il 27 gennaio 2011, nel procedimento C-168/09, ha preso espressamente in esame la possibilità per l'Italia di rinviare l'applicazione della protezione di diritto d'autore sulle opere di design, escludendo espressamente la legittimità di una moratoria di dieci anni: infatti, secondo la Corte, « l'inopponibilità per un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell'attività nei limiti dell'uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte » e « una moratoria decennale della protezione del diritto d'autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un'opera – cioè, in linea di principio, 70 anni dopo la morte dell'autore – l'applicazione della tutela del diritto d'autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo »;

se illegittima è stata ritenuta una moratoria di 10 anni, ancor di più la è una di 13, come recita l'articolo 239 CPI oggi in vigore, o di più anni;

per il motivo sopra esposto, la Commissione Europea con il caso EU Pilot 3955/12/MARK ha avviato l'iter che porta all'apertura della procedura di infrazione, che esporrà l'Italia a sanzioni certe,

impegna il Governo

a mettere a punto entro tre mesi un provvedimento adeguato sulla piena tutela del design in coerenza con la normativa comunitaria secondo le indicazioni della Corte di Giustizia UE.

9/1327/10. Mosca, Alli.

La Camera,

premessò che:

l'articolo 3 della legge europea 213 attesta la validità nel territorio italiano dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione Europea in un altro Stato membro;

la disposizione, così come modificata in prima lettura al Senato, prevede che i cittadini europei che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno stato membro non necessitano di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni per operare sul territorio nazionale, ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico che dovranno essere individuati con successivo decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge europea;

come segnalato dal Governo la disposizione trova il suo fondamento nella necessità di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, nell'ambito della procedura EU Pilot 4277/12/Mark;

la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, nel paragrafo 4 dell'articolo 10, stabilisce la portata nazionale dell'autorizzazione ad esercitare la professione. La Commissione europea, sulla base di tali norme, ha rilevato che legislazione italiana in materia di guide turistiche contrasti con la normativa europea, laddove si prevede che l'abilitazione all'esercizio della suddetta professione abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio;

tali previsioni, stabilendo che l'attività della guida turistica di un cittadino dell'Unione possa essere svolta in tutto il territorio europeo senza necessità di ulteriori autorizzazioni e abilitazioni, hanno suscitato molte reazioni e fondate preoccupazioni da parte degli operatori del settore delle guide turistiche italiane;

i motivi di preoccupazione per la completa liberalizzazione in un settore che risulta tra quelli strategici per il nostro paese, trovano il loro fondamento nella necessità di preservare la figura di guida turistica, attestata da un'abilitazione alla professione grazie al superamento di prove specializzate, volte ad accertare la conoscenza del patrimonio presente sul territorio di riferimento per l'esercizio della professione, da non confondere con la mera e occasionale figura dell'accompagnatore turistico;

le guide turistiche esercitano una professione regolamentata e soggetta al regime europeo in materia di riconoscimento dei titoli professionali, rispetto alla quale è da intendersi applicata la direttiva 2005/36/CE sul « Riconoscimento delle qualifiche professionali », recepita nel nostro ordinamento con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

ricadendo la disciplina delle guide turistiche sotto la diretta applicazione della direttiva sulle professioni e non su quella relativa ai servizi del mercato interno, il presupposto della supposta violazione della normativa interna a quella europea, nell'ambito della suddetta procedura EU Pilot, di cosiddetta pre-infrazione, risulta, dunque, essere erroneo;

tale disciplina è oggetto di competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che allo Stato compete l'individuazione delle figure e profili professionali e dei requisiti necessari per l'esercizio della relativa professione, mentre alle regioni spetta la disciplina di quegli aspetti in specifico collegamento con la realtà regionale, precisando che tale riparto delle competenze vale anche per le professioni turistiche;

l'Italia non ha per motivi storici un'omogeneità territoriale, culturale e artistica, ma possiede un concentrato di patrimonio ricchissimo, vastissimo e con numerosissimi siti Unesco; tali peculiarità, difficilmente paragonabili ad altri

territori dell'Unione, sono a fondamento dell'attuale legislazione e del riparto di competenze a livello regionale, per quanto attiene agli aspetti specifici, rispondendo ciò all'esigenza di operare in determinate province con prove abilitanti differenziate relativamente a un determinato territorio;

la guida turistica è specializzata nell'illustrazione di un patrimonio culturale limitato e non va confusa con l'accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un viaggio; è impossibile, infatti, poter effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui patrimonio va dalla preistoria all'arte contemporanea e conta non meno di 200.000 beni culturali censiti – pena lo svilimento e la dequalificazione della suddetta professione;

nel diritto europeo, considerato nelle sue fonti primarie dei Trattati e nel suo complesso (dunque non soltanto in riferimento alla cosiddetta direttiva servizi), vige il principio di sussidiarietà in materia di professioni e di beni culturali;

la libera prestazione di servizi, temporanea e occasionale, da parte di professionisti provenienti da altro Stato membro, può essere fornita solo a condizione che si eserciti la stessa professione nello Stato membro di origine e che questa debba essere eseguita alle stesse condizioni imposte dallo Stato ai propri cittadini, come prescrive l'articolo 57 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) che stabilisce il diritto del prestatore ad esercitare la propria attività nello stato membro ove la prestazione è fornita alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini, e dunque nel rispetto delle norme dello Stato nel quale si svolge l'attività lavorativa,

impegna il Governo:

a prevedere, in considerazione della complessità della materia, un successivo intervento di riordino normativo dell'intera disciplina dell'attività di guida turistica, nel rispetto della legislazione europea, considerata nell'insieme delle sue

fonti – sia in riferimento alle norme primarie dei Trattati, sia in riferimento alle discipline di settore – affinché siano salvaguardate le competenze professionali abilitanti per lo svolgimento di tali attività, contemperando gli interessi strategici per il sistema paese in una più ampia prospettiva, in un mercato sempre più vasto a favore delle giovani generazioni italiane ed europee;

valutare la possibilità di prevedere, nelle more di una legge di riordino complessivo in materia e in attesa dell'emanazione dei decreti di attuazione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento, una esplicita proroga della legislazione vigente in materia, anche al fine di scongiurare possibili confusioni normative che potrebbero arrecare danni a un settore particolarmente rilevante per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano.

9/1327/11. Morani, Manfredi, Iori, Malpezzi, Cimbro, Moretti, Simoni, Melilli.

La Camera,

premessi che:

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09 ha dichiarato l'invalidità, con effetto dal 21 dicembre 2012, dell'articolo 5, n. 2, della direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi;

la disposizione dichiarata invalida consentiva, in deroga dal principio generale di parità di trattamento tra uomo e donna nell'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, che nel calcolo di premi e prestazioni assicurative si tenesse conto del sesso, ove tale fattore fosse determinate nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici;

l'Italia si era avvalsa di questa facoltà con l'articolo 55-*quater* del decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Tale ultima disposizione, per effetto della caducazione dell'articolo 5, n. 2, della direttiva 2004/113/CE, disposta dalla sentenza sopra richiamata, dovrebbe essere modificata al fine di escludere che il sesso, quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari, possa determinare differenze nei premi e nelle prestazioni,

impegna il Governo

a dare tempestiva attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09, al fine di precisare che nei contratti stipulati, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni e che i costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.

9/1327/12. Tancredi, Alli.

La Camera,

premesso che:

è imminente la conclusione dell'*iter* della procedura d'infrazione n. 2131 aperta nel 2006 nei confronti del nostro Paese per violazione della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, oggi 147/2009/CE. Infatti, alla condanna pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea il 15 luglio 2010 non ha fatto seguito il completo adeguamento normativo richiesto in modo articolato dall'Europa;

l'insoddisfacente o parziale risposta del nostro Paese causerà l'irrogazione di forti sanzioni pecuniarie ai danni dei cittadini italiani;

in particolare, la violazione delle regole comunitarie risulta grave nella mancanza di corretta applicazione dell'articolo 9 da parte dello Stato italiano, su

cui grava l'obbligo di pieno e puntuale rispetto del dettato comunitario;

specificatamente, il testo della procedura indica violazioni per non conformità alla direttiva in diverse regioni italiane;

la conclusione del parere motivato trasmesso con nota C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 – e quindi della procedura 2131/2006 – riporta la severa motivazione per cui in Italia « il regime delle deroghe previsto dalla direttiva è prevalentemente utilizzato per autorizzare una sorta di regime semipermanente di caccia agli uccelli rispetto ai quali la caccia è vietata »;

uno dei punti riscontrati quale violazione ripetuta del testo comunitario è rappresentato dalla reiterata e diffusa autorizzazione al prelievo in deroga da lettera *c)* in mancanza di dati scientificamente solidi quale premessa necessaria ed indispensabile per calcolare correttamente la cosiddetta piccola quantità per le specie non cacciabili oggetto di deroga;

un ulteriore punto evidenziato quale violazione ripetuta del testo comunitario è rappresentato dall'indistinta e ampia platea di soggetti autorizzati dalle regioni al prelievo in deroga su specie non cacciabili, soggetti assolutamente privi di specifica ed uniforme formazione e quindi non in grado di applicare con il rigore e l'alta selettività dettate dall'articolo 9 della direttiva il prelievo in deroga su specie non cacciabili;

nessuna delle regioni che nel corso degli anni ha autorizzato il prelievo in deroga ha adottato misure puntuali e rigorose che rispondessero all'obbligo del corretto calcolo della cosiddetta piccola quantità o attivato specifici percorsi formativi e conseguenti valutazioni circa uniformità e capacità di selettività dei soggetti autorizzati al prelievo in deroga su specie non cacciabili,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le misure opportune affinché ogni eventuale ricorso

all'applicazione di deroghe da parte delle regioni quali strumenti eccezionali ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 147/2009/CE venga subordinato alla disponibilità di dati certi ed al puntuale rispetto delle modalità di calcolo della cosiddetta piccola quantità come già indicate dalla DG Ambiente della Commissione Europea al Ministero dell'Ambiente e all'ISPRA e ad attivare e realizzare, prima di richiedere deroghe, specifici corsi di formazione e successive rigorose valutazioni circa l'uniformità della preparazione e l'alta selettività quali caratteristiche obbligatorie nei soggetti autorizzabili al prelievo in deroga su specie non cacciabili.

9/1327/**13**. Brambilla.

